

REGOLAMENTO (CEE) N. 3783/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3258/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92⁽⁵⁾ (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁷⁾, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3258/92 della Commissione⁽⁸⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

- (¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
 (²) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.
 (³) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.
 (⁴) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
 (⁵) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
 (⁶) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.
 (⁷) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.
 (⁸) GU n. L 325 dell'11. 11. 1992, pag. 9.

- circa 157 t di carni, non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate nei Paesi Bassi;
- circa 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- circa 1 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- circa 2 000 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese;
- circa 7 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° agosto 1992;
- circa 2 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1992;
- circa 1 000 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1992;
- circa 3 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1992.
- circa 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1992.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 7 gennaio 1993.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.